



Area Lavori Pubblici, Edilizia e Urbanistica

Prot.n. 8980

ORDINANZA N. 11 DEL 30/12/2020

OGGETTO: Misure per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento atmosferico durante il periodo invernale stagione 2020/2021. Proroga.

IL SINDACO

Considerato quanto emerso dal Tavolo Tecnico Zonale della Città Metropolitana di Venezia nella seduta del 24 giugno 2020, nel corso della quale è stato preso atto della nuova zonizzazione della Regione Veneto sopra richiamata e del Tavolo Tecnico Zonale del 25 settembre 2020, durante il quale è stato confermato l'intendimento di rendere quanto più uniforme ed omogenea possibile l'applicazione di misure di limitazione nell'ambito metropolitano, confermando che anche nei comuni con meno di 30.000 abitanti si applicano le misure relative agli impianti termici, abbruciamenti e spandimenti di liquami zootecnici per il livello di allerta VERDE;

Preso atto che il Comune di Fossalta di Portogruaro rientra nell'ambito di applicazione di alcune delle misure temporanee e omogenee previste dal "Nuovo Accordo di Bacino Padano";

Tenuto conto che il periodo di attuazione delle suddette misure temporanee e omogenee vale dal 1 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, con sospensione dal 19 al 26 dicembre compresi, valida per tutti i livelli di allerta, mentre dal 27 al 31 dicembre le limitazioni torneranno ad operare solo se dovesse scattare il livello di allerta rosso, in attesa di ulteriori comunicazioni da parte del CIS riguardanti il secondo trimestre della stagione termica 2020-2021;

Considerato che per l'attivazione delle misure temporanee ed omogenee, sono stati individuati 3 livelli di allerta:

Nessuna allerta - verde	Nessun superamento misurato, secondo le persistenze di cui ai punti successivi, del valore limite di 50 µg/m ³ della concentrazione di PM10, indipendentemente dal livello di criticità raggiunto.
Livello di allerta 1 - arancio	Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore di 50 µg/m ³ della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti.
Livello di allerta 2 - rosso	Attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore di 50 µg/m ³ della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti.
Le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.	

I livelli di allarme verranno comunicati da Arpa alle Amministrazioni interessate e sono comunque rilevabili dalla relativa pagina web https://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php



Comune di Fossalta di Portogruaro

Città Metropolitana di Venezia



Piazza Risorgimento 9 – 30025 Fossalta di Portogruaro (VE)

Tel. 0421/249511 fax 0421/249579 www.comune.fossaltadiportogruaro.ve.it

Considerato che:

- il Comune di Fossalta di Portogruaro è stato classificato tra i Comuni con nessuna allerta – verde, in quanto non si è riscontrato nessun superamento della concentrazione di PM10;
- i Comuni della soprariportata classificazione sono comunque soggetti all'attuazione di una serie di interventi comuni da porre in essere, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10;
- le fonti di inquinamento atmosferico sono classificate in emissioni provenienti da:
 - Impianti termici civili e combustione di biomassa (fonte fissa);
 - Impianti termici industriali (fonte fissa);
 - Traffico veicolare (fonte mobile);
 - Agricoltura (fonte fissa);

Atteso che l'Amministrazione Comunale intende :

- recepire il “nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”;
- informare i cittadini sulle misure sia permanenti che temporanee a tutela della qualità dell'aria;
- garantire la massima diffusione delle buone pratiche quotidiane a tutela della qualità dell'aria e della salute;
- definire un pacchetto di misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da PM10, che riguardano provvedimenti di limitazione all'esercizio degli impianti termici e degli apparecchi per il riscaldamento alimentati a combustibili liquidi o solidi e di divieto di combustione all'aperto;

Richiamata l'ordinanza sindacale n.7 del 27.10.2020 con la quale era stato fissato il periodo di attuazione delle suddette misure temporanee e omogenee per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020;

Ritenuto di prorogare dal 1° gennaio e fino al 31 marzo 2021 il periodo di attuazione del pacchetto di misure temporanee e omogenee, per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da PM 10, che sono limitate a provvedimenti di regolazione nell'utilizzo degli impianti termici per la climatizzazione invernale e di divieto di combustione all'aperto, e ad alcune ulteriori limitazioni, così come esplicitato nell'ALLEGATO A al presente atto;

Considerata inoltre l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto nonchè le restrizioni attualmente vigenti disposte con provvedimenti statali e regionali (DPCM del 3.12.2020 e ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 167 del 10.12.2020) per contenere e gestire la predetta emergenza sanitaria, che dispongono, fra le altre cose, il distanziamento personale per evitare sovraffollamenti;

Ritenuto pertanto, al fine di bilanciare la salvaguardia della tradizione con le esigenze di contenimento dell'emergenza sanitaria, di poter consentire lo svolgimento dell'accensione dei falò dell'Epifania solo in ambito privato con la partecipazione dei soli familiari conviventi, nel rispetto delle misure atte ad assicurare lo svolgimento delle stesse in sicurezza;

Visti:

- il D.Lgs. 155/2010 “Attuazione della Direttiva 2008/50/CE” relativa alla qualità e ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- il D.Lgs. 152/2006;
- il D.P.R. 413/93 e il D.P.R. 74/2013 e smi;
- il D.M. Sanità 5 Settembre 1994;
- la DGRV n. 836 del 06.06.2017;



Comune di Fossalta di Portogruaro

Città Metropolitana di Venezia



Piazza Risorgimento 9 – 30025 Fossalta di Portogruaro (VE)

Tel. 0421/249511 fax 0421/249579 www.comune.fossaltadiportogruaro.ve.it

- il R.D. 18.6.1931 – TULPS e il relativo Regolamento di esecuzione nonchè l'art. 703 del c.p.;
- il Regolamento comunale di polizia rurale;
- gli artt. 50 e 107 del D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di possibili ed ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali;

INFORMA

la cittadinanza che questo Comune è compreso nella "Zona climatica E" e pertanto il periodo dell'anno in cui è consentito l'uso degli impianti di riscaldamento, ex art. 4 del D.P.R. 74/2013, ferme restando le deroghe già contemplate nel medesimo Decreto all'art. 4, commi 5 e 6, è compreso fra il 15 ottobre e il 15 aprile dell'anno seguente.

ORDINA

1. anche in deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera e), del D.P.R. 74/2013 ed ai sensi dell'art. 5, comma 1 del medesimo Decreto, per le motivazioni in premessa esposte, di applicare dal 1° gennaio e fino al 31 marzo 2021, le seguenti limitazioni all'utilizzo degli impianti e degli apparecchi per la climatizzazione invernale e di divieto di combustione all'aperto:
 - a. la temperatura ambiente (intesa come media aritmetica delle temperature dell'aria nei diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare) non deve risultare superiore a 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
 - b. la temperatura ambiente (intesa come media aritmetica delle temperature dell'aria nei diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare) non deve risultare superiore a 19 °C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici, fatte salve le esclusioni di cui al comma 4 dell'art. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 e ai limiti di cui al comma 5 dell'art. 4 della medesima norma;
 - c. la riduzione di n. 2 ore del periodo massimo consentito dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 74/2013 per l'esercizio degli impianti termici comprese stufe, caminetti, ecc. alimentati a combustibili liquidi o solidi, da attuarsi spegnendo gli impianti dalle ore 16.00 alle ore 18.00 di ogni giorno;
 - d. divieto di utilizzo di generatori a biomasse legnose aventi prestazioni energetiche ed emissive con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" (D.G.R.V. n.1908/2016);
 - e. divieto di combustione all'aperto, ai sensi dell'art.182, comma 6-bis, del D.Lgs. n.152/2006 (D.G.R.V. n. 122/2015), in particolare in ambito agricolo (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali) e di cantiere.

CONSENTE

L'eventuale accensione di falò il giorno 5 gennaio 2021, nel rispetto della tradizione popolare dell'Epifania, esclusivamente in luogo privato, alla presenza dei soli familiari conviventi, seguendo misure e procedure atte ad evitare pregiudizio all'incolumità di persone e cose, in particolare:

- le pire dovranno essere posizionate ad una distanza tale da non compromettere, con le emanazioni gassose conseguenti, la sicurezza della circolazione stradale;
- per la realizzazione dei falò stessi, non dovranno essere utilizzati materiali tossici quali, ad esempio, pneumatici, sostanze chimiche od esplodenti, legname verniciato, materiale sintetico quale teli di nylon o altro materiale inquinante e pericoloso;
- non dovranno essere utilizzati, né collocati all'interno delle pire, artifici pirotecnici;
- nelle immediate adiacenze delle pire, dovrà sempre essere presente personale dotato di idonei mezzi di spegnimento;
- al termine delle accensioni dovrà essere assicurato il completo spegnimento dei tizzoni residui mediante materiale e/o sostanza idonea;

Inoltre, non dovranno essere distribuiti cibi e bevande.



Comune di Fossalta di Portogruaro

Città Metropolitana di Venezia



Piazza Risorgimento 9 – 30025 Fossalta di Portogruaro (VE)

Tel. 0421/249511 fax 0421/249579 www.comune.fossaltadiportogruaro.ve.it

AVVISA

Fatto salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 da applicarsi con le procedure stabilite dalla L. 689/1981.

DISPONE

Che all'esecuzione della vigilanza su quanto previsto nella presente ordinanza, all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni, per quanto di propria competenza, provvedano gli organi ispettivi della Città Metropolitana di Venezia, il Comando di Polizia Locale, il Dipartimento di Prevenzione della ULSS 4 Veneto Orientale, nonché ogni altro agente o ufficiale di PG a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

Che la presente ordinanza venga resa nota a tutti i cittadini ed agli Enti interessati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune ed anche attraverso gli organi di informazione al fine di garantirne la tempestiva divulgazione.

Che la presente ordinanza venga inviata:

- Distretto di Polizia Locale Veneto Est di Fossalta di Portogruaro;
- Regione Veneto - protocollo.generale@pec.regione.veneto.it;
- Città Metropolitana di Venezia - protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it;
- Tavolo Tecnico Zonale - protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it;
- ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia - dapve@pec.arpav.it;
- Azienda ULSS 4 "Veneto Orientale" di San Donà di Piave - protocollo.aulss4@pecveneto.it

La presente ordinanza è in vigore dalla data della sua pubblicazione e fino al 31.03.2021, salvo motivate proroghe.

Avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso avanti all'Organo Giudiziario Amministrativo (TAR Veneto) entro 60 giorni o in via alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica della presente mediante affissione all'albo Comunale.



**Il Sindaco
Natale Sidran**

7. Deroghe alle limitazioni al traffico valide in occasione di nessuna allerta livello VERDE:

- a) veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a gpl o gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente gpl o gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati, alimentati a gasolio - gpl o a gasolio - gas metano;
- b) autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- c) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
- d) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza, muniti di titolo autorizzatorio;
- e) veicoli adibiti a compiti di soccorso sanitario, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- f) veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione civile, della Croce Rossa Italiana;
- g) veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario
- h) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione o di titolo autorizzatorio del lavoratore controfirmato dal datore di lavoro;
- i) veicoli degli ospiti degli alberghi e strutture ricettive simili situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
- j) veicoli che trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologati a 2 posti (cosiddetto car-pooling);
- k) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- l) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- m) veicoli appartenenti alle categorie "L2" (ciclomotore tre ruote) e "L5" (triciclo) riferite al trasporto merci e alla categoria "N" di cui all'art. 47 comma 2 lettera c del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" (veicoli commerciali, classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del DPR 495/1992 o ad essi assimilati in base ad eventuale provvedimento comunale);
- n) autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 285/92 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" (D.G.R.V. n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni;

-
- o) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico);
 - p) veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero;
 - q) veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D. Lgs 285/92;
 - r) veicoli dei donatori di sangue, donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;

Sono ulteriormente escluse le seguenti categorie dotate di apposita attestazione e/o idonea documentazione specifica da attestare tramite autocertificazione:

- s) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;
- t) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;
- u) veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni, imprese e/o persone che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;
- v) veicoli appartenenti a enti pubblici o enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
- w) veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di proprietà di conducenti che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità,
- x) veicoli dei commercianti ambulanti che operano negli spazi inseriti nel piano del commercio su area pubblica del comune;
- y) veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza;
- z) veicoli di trasporto collettivo delle società sportive per l'accompagnamento di giovani atleti (massima categoria giovanissimi) verso le strutture sportive, limitatamente al percorso casa - impianto sportivo e limitatamente ai 60 minuti prima e dopo dell'inizio e della fine degli allenamenti muniti di chiara identificazione (logo della società);
- aa) veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- bb) veicoli degli operatori del commercio all'ingrosso dei prodotti deperibili.
- cc) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;

Sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alla ZTL e alle modalità carico e scarico delle merci.
